TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 62

T. U. 1923, art. 62, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste e gli elenchi di coloro che sono contemplati all'articolo 3 devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capojverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedi' anteriore alla domenica dell'elezione.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Versione in vigore dal 25 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-62-t-u-1923-art-62-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it